



Delibera della Giunta Regionale n. 115 del 28/03/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO DEL PICCOLO PAZIENTE CHANAR AYAD AZEEZ (SESSO M) NATO IN IRAK PRESSO L'AOU FEDERICO II DI NAPOLI - DIVISIONE DI CARDIOCHIRURGIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. n° 449 del 27/12/97, le Regioni nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinate, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Salute e gli altri dicasteri eventualmente competenti, le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali per alta specializzazione a favore di:
 - a. Cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico – specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
 - b. Cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura gli accordi eventualmente esistenti con il SSN per l'assistenza sanitaria.

CONSIDERATO che:

- il Direttore Generale dell'A.O.U. Federico II con nota n. 470 del 12/01/2011, facendo seguito ad una richiesta del Prof. Carlo Vosa, ha richiesto all'Assessorato alla Sanità, l'autorizzazione al ricovero presso la Divisione di cardiocirurgia, per il piccolo paziente
.. *OMISSIS*..
nato in Irak
.. *OMISSIS*..
affetto da
.. *OMISSIS*..
attesa la gravità del caso, l'indigenza e la impossibilità di essere trattato nel paese di origine con il quale non esistono accordi con il SSN per l'assistenza sanitaria;
- trattandosi di specifici interventi di cooperazione internazionale a carattere umanitario in campo sanitario, gli oneri delle prestazioni saranno a carico dell'Azienda stessa;
- le spese relative al viaggio del piccolo paziente, del genitore e del medico
.. *OMISSIS*..
che lo accompagnano saranno esaudite in proprio, mentre la permanenza in Italia sarà assicurata dall'accoglienza presso la Divisione di cardiocirurgia diretta dal Prof. Vosa.

RITENUTO, pertanto:

- di dover autorizzare l'A.O.U. Federico II ad erogare le prestazioni sanitarie al paziente, che necessita di ricovero presso l'Azienda suddetta.

Propone e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono per integralmente riportati, di:

- autorizzare il ricovero presso la Divisione di cardiocirurgia dell' AOU Federico II, per il piccolo paziente
.. *OMISSIS..*
(sesso M) nato in Irak
.. *OMISSIS..*
affetto da
.. *OMISSIS..*
attesa la gravità del caso, l'indigenza e la impossibilità di essere trattato nel paese di origine con il quale non esistono accordi con il SSN per l'assistenza sanitaria;

- di prendere atto che le spese relative al viaggio del piccolo paziente, del genitore e del medico
.. *OMISSIS..*
che lo accompagnano saranno esaudite in proprio, mentre la permanenza in Italia sarà assicurata dall'accoglienza presso la Divisione di cardiocirurgia diretta dal Prof. Vosa;
- di prendere atto, altresì, che le spese relative al ricovero – atteso lo scopo umanitario delle prestazioni – saranno a carico dell'Azienda stessa;
- trasmettere il presente atto all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria;
- inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, per la pubblicazione sul BURC.